



(APPELLATO)

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari

(INTERVENUTO)

All'udienza del 26.05.2020 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190

cpc

#### FATTO E DIRITTO

██████████ cittadino del Senegal, premesso che la competente Commissione gli ha ingiustamente negato la protezione internazionale, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

L'istante, nato a Kaolack ma vissuto nel villaggio di Talen nei pressi di Taolack, ha riferito che:

- dopo la morte del padre era stato costretto a lasciare gli studi ed aveva iniziato a lavorare come meccanico di motorini;
- la sua famiglia aveva difficoltà economiche e non riusciva a pagare l'affitto e alla morte della madre suo fratello si era trasferito con sua sorella a casa di un amico;
- aveva quindi lasciato il Senegal nel 2016 per le difficoltà economiche;
- un amico della Guinea Bissau, per lavoro, lo aveva mandato in Mali ed ivi giunto gli aveva comprato un biglietto per la Libia dicendogli che un uomo si sarebbe preso cura di lui;
- tramite quell'uomo era stato messo in contatto con un trafficante il Libia e poi aveva raggiunto l'Italia;
- in caso di rientro nel Paese di origine temeva per la propria sopravvivenza a causa dei problemi economici.



La Commissione prima e il Tribunale poi hanno ritenuto il racconto idoneo a fondare alcuna forma di protezione.

Ha appellato [REDACTED] sostenendo che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato la storia narrata ed il timore prospettato anche alla luce delle vulnerabilità in relazione alla situazione economica del Paese di provenienza.

Per tali motivi, l'appellante, ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in subordine di quella umanitaria.

Il Ministero, regolarmente citato ha contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendone il rigetto; anche il Procuratore Generale si è espresso a favore del rigetto.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito precisate.

Il dichiarante, infatti, ha posto a fondamento della decisione di lasciare il Paese la condizione di estrema povertà in cui viveva con la famiglia; condizione progressivamente aggravatasi a seguito della morte dei genitori.

La condizione di povertà, anche se intesa nella sua forma più estrema, non rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quest'ultima, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del dlgs n. 251/2007, è ammissibile in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, nel caso di specie, nulla di tutto ciò emerge dalle dichiarazioni del richiedente da cui, appunto, non è dato cogliere un racconto individualizzato idoneo a fondare un giudizio di verosimiglianza del denunciato pericolo di danno grave ai sensi del disposto di cui all'art. 14 D.lgs 251/17.



Peraltro, proprio il tenore secco e circoscritto del racconto e del timore così come prospettato rende superflua una nuova audizione del richiedente.

Non è superfluo rimarcare, infine, come lo stesso appellante abbia espressamente escluso di aver posto a fondamento della richiesta di protezione internazionale l'esistenza di un conflitto armato interno in Senegal (vd. pag. 5 dell'atto di gravame).

Fondata è, invece, la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il permesso umanitario è una misura di protezione di natura residuale, può essere riconosciuta per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsioni tipizzanti, atteso che alla fattispecie si applica, ratione temporis, l'art. 5 comma VI TUI.

Ciò posto, ritiene questa Corte siano ravvisabili nella specie i "seri motivi" rilevanti per quest'articolo.

Il richiedente, infatti, ha allegato di aver compiuto un percorso di piena integrazione in Italia sin dal suo arrivo.

Ha conseguito l'attestato di frequenza relativamente al corso di lingua italiana, Scuola Penny Wirton, per n. 38 ore in data 12.12.2017.

Ha conseguito, altresì, l'attestato di idoneità per la frequenza al "corso di lingua italiana per stranieri" di n. 200 ore dal marzo al mese di maggio 2018.

Ha frequentato con profitto un percorso formativo, teorico e pratico, denominato "Corso di manutenzione aree a verde" di n. 200 ore dal 18.06.2018 al 2.08.2018.

Ha conseguito, altresì, l'attestato di frequenza di idoneo al corso di "Patente Europea del Computer Pекit Express" di n. 200 ore da settembre ad ottobre 2018.

Ha, altresì, allegato:

- 1) attestato di conseguimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana per a.s 2018/2019;



- 2) comunicazione Uni lav relativa al lavoro di bracciante agricolo luglio 2019;
- 3) copia del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto con la ditta [REDACTED] [REDACTED] in data 3.02.2020 per la durata di 60 mesi;
- 4) buste paga relative ai mesi di ottobre e novembre 2019 come manovale
- 5) documentazione relativa alla partecipazione al percorso formativo "Corso per addetto alla ristorazione"
- 6) documentazione relativa alla partecipazione al percorso formativo "Corso base per Elettricista-Antennista";
- 7) ricevuta di pagamento dei compensi versati da Cineworld Roma srl per aver partecipato, come comparsa, alle riprese di un film.

Tutta la documentazione allegata dimostra l'impegno costante e concretamente profuso dal richiedente per acquisire un livello base di istruzione ma anche competenze pratiche che gli hanno consentito delle assunzioni sia pure a tempo determinato.

La partecipazione a più percorsi formativi è indicativa della volontà del richiedente di "crescere", di acquisire un buon bagaglio di conoscenze, di costruirsi un profilo professionale per investire sulle proprie capacità in vista dell'integrazione lavorativa in Italia.

In questo quadro non può che essere positivamente apprezzata anche la partecipazione, come comparsa, alle riprese di un film confermando la motivata volontà del richiedente di attivarsi su più fronti, anche fuori regione, pur di svolgere attività lavorativa.

Trattasi di emergenze di segno univoco che dimostrano un'adeguata integrazione in Italia, cui fanno da contrappeso le condizioni verosimilmente sussistenti al paese di origine e, cioè, la mancanza attuale sia di un lavoro stabile che di rapporti affettivi.

Nella comparazione (come richiesto dalla giurisprudenza della nostra Corte, v. Cass, sent. 23/02/2018 n.4455) tra l'integrazione qui in Italia e la situazione in Senegal deve considerarsi che in detto Paese, nonostante la crescita economica del 4,5% del 2014 al 6,8% del 2017 mantenuto nel 2018, rimane una



iniqua distribuzione della ricchezza ed il tasso di disoccupazione è altissimo con la conseguenza che la povertà è ancora molto alta (www.Lindro.it)

Tale situazione non può che aggravarsi ulteriormente a causa delle inevitabili ripercussioni economiche legate all'emergenza COVID- 19 che ha colpito anche il Senegal e ciò anche alla luce dell'inadeguatezza del sistema sanitario africano (sicurezza internazionale.luiss.it)

Per tali motivi, in parziale accoglimento dell'appello, ritiene questa Corte che all'istante spetti la protezione umanitaria ex art. 5 comma VI TUI.

All'accertamento della sussistenza del diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti suindicati, farà seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9, di detto decreto legge.

Il carattere parziale dell'accoglimento giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

in parziale riforma dell'ordinanza appellata, dichiara il diritto di [REDACTED] al rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", ai sensi dell'art. 1 co. 9° D.L. 113/2018, convertito con legge 132/2018.

Ammette [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali del doppio grado.

Così deciso in videoconferenza, nella camera di consiglio della I sez. civile, della Corte di Appello di Bari del 9.06.2020

Il presidente

dr. Maria Mitola

Il consigliere rel. est.

dr. Alessandra Piliago







